

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/CGF
(2013/2014)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 086/CGF– RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2013

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Umberto Maiello, Prof. Avv. Alessandro Zampone - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €50.000,00;**
- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON I SETTORI DENOMINATI “SECONDO ANELLO DELLA CURVA SUD” PRIVI DI SPETTATORI, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAN/UDINESE DEL 19.10.2013, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S.** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 63 del 21.10.2013)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Milan/Udinese, disputato in data 19 ottobre 2013 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla A.C. Milan S.p.A. le sanzioni dell’ammenda di €50.000,00 e dell’obbligo di disputare 1 gara con il settore dello stadio denominato “secondo anello della curva sud” privo di spettatori per aver alcuni suoi sostenitori, collocati nel predetto settore dello stadio, in due diverse circostanze (al 16° del primo tempo ed all’11° del secondo tempo) intonato un coro insultante, espressivo di discriminazione per origine territoriale, nei confronti dei napoletani. Il Giudice Sportivo ha ritenuto, inoltre, equo predisporre, nei confronti della Società, *“la sospensione dell’esecuzione delle sanzioni alle condizioni di cui all’art. 16 n.2bis C.G.S., in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita alle Forze dell’ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e discriminazione”*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.C. Milan S.p.A., la quale sostiene che nessun illecito disciplinare sarebbe configurabile nel caso di specie, dal momento che (i), sulla base dell’interpretazione delle norme UEFA e FIFA, le quali si attergerebbero a “leggi delega” per i regolamenti di giustizia italiani, l’espressione “discriminazione territoriale”, contenuta nell’art. 11 C.G.S., sarebbe riferita alla sola etnia e non certo alla località di provenienza e (ii) i cori contro i “napoletani” sarebbero stati intonati dagli ultras del Milan, così come anche da altre tifoserie nel corso della medesima giornata di gioco, non con scopo di discriminazione, ma in segno di protesta antagonista, anche in considerazione della concreta mancanza dei destinatari dei cori in questione. La Società aggiunge, altresì, che il Giudice Sportivo avrebbe attenuato la sanzione inflitta alla Società medesima in applicazione della discriminante di cui alla lett. b) dell’art. 13 C.G.S. e rivendica il riconoscimento delle attenuanti di cui alle lett. “a” ed “e” del medesimo articolo, al fine di ottenere l’annullamento delle sanzioni irrogate, atteso che la compresenza di tre delle cinque circostanze attenuanti di cui all’art 13 stesso permette alla società di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 31 ottobre 2013, per la Società è presente l'Avv. Cantamessa, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come le norme internazionali, quali quelle UEFA e FIFA richiamate dalla Società, non possono essere considerate "leggi delega" per i regolamenti italiani di giustizia sportiva, come, invece, sostenuto dalla Società medesima. I giudici italiani, pertanto, non possono che interpretare le norme nazionali, senza riferirsi necessariamente alla normativa internazionale.

Ciò detto, i cori intonati dalla tifoseria del Milan non solo hanno natura discriminatoria nei confronti degli abitanti della città di Napoli, ma devono essere ritenuti per portata, dimensione, provenienza e percepibilità concretamente ed effettivamente offensivi e, quindi, come tali, sanzionabili ai sensi dell'art. 11, comma 3, C.G.S..

A tal proposito, la Corte desidera precisare che:

(i) per "portata" si intende la capacità offensiva e discriminatoria del coro intonato, ovvero l'idoneità delle parole e delle espressioni utilizzate dalle tifoserie ad oltraggiare i destinatari del coro stesso;

(ii) per "dimensione" si intende il numero di tifosi che intonano il coro oggetto di esame;

(iii) per "provenienza" si intende l'individuazione dell'origine del coro ovvero del settore dello stadio in cui si trovano i sostenitori responsabili del coro medesimo;

(iv) per "percepibilità" si intende l'idoneità del coro ad essere udito all'interno del terreno di giuoco e/o negli altri settori dello stadio.

Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, risulta evidente che, come sopra rilevato, i cori intonati dalla tifoseria milanista non possono che essere ritenuti meritevoli di sanzione ai sensi della norma sopra richiamata, dal momento che, tali cori, secondo quanto risulta dalle relazioni dei collaboratori della Procura Federale:

(i) erano costituiti da espressioni oggettivamente offensive, in quanto dirette a denigrare la città di Napoli ed i suoi abitanti;

(ii) sono stati intonati da circa 7/8 mila tifosi milanisti;

(iii) erano provenienti da un settore specifico, il secondo anello della curva sud, in cui erano ubicati i sostenitori del Milan;

(iv) sono stati percepiti da entrambi i collaboratori della Procura Federale, all'interno del recinto di giuoco.

In merito, inoltre, alla presunta assenza di volontà discriminatoria da parte dei tifosi milanisti che hanno intonato i cori sanzionati, dovuta alla mancanza dei destinatari dei predetti cori, la Corte ritiene che tale elemento sia irrilevante ai fini del decidere. Invero, indipendentemente dalla presenza o meno dei predetti destinatari, i cori oggetto del presente giudizio hanno, come detto, oggettiva portata discriminatoria e, di conseguenza, sono, come sopra precisato, sanzionabili ex art. 11 C.G.S..

La Corte, infine, precisa che il Giudice Sportivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società, non ha applicato l'esimente di cui alla lett. "b" dell'art. 13 C.G.S., al fine di ridurre le sanzioni comminate, ma ha meramente invocato l'art. 16, comma 2bis, C.G.S. al solo scopo di sospendere l'efficacia delle predette sanzioni. Il Giudice Sportivo, tra l'altro, non avrebbe potuto applicare la predetta esimente al caso di specie dal momento che l'art. 13 C.G.S. prevede l'applicabilità di tutte le esimenti in esso indicate alle sole ipotesi di violazione dell'art. 12 C.G.S. - e non anche, quindi, dell'art. 11 C.G.S. - da parte dei sostenitori di una determinata squadra. Ne consegue l'impossibilità di riconoscere, a favore della Società, anche le attenuanti previste dalle lett. "a" ed "e" dell'art. 13 C.G.S. e, pertanto, di annullare le sanzioni irrogate.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Milan S.p.A. di Milano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CON RICHIESTA PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2

**GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORAS EVANGELOS
SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/HELLAS VERONA DEL 26.10.2013** (Delibera del
Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 64 del 27.10.2013)

Il calciatore MorasEvangelos, tesserato in favore della società Hellas Verona FC S.p.A., ha proposto reclamo con procedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 37, comma 7, C.G.S. avverso la decisione pubblicata su Com. Uff. n. 64 del 27.10.2013, con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in relazione alla gara di Campionato di Serie A Internazionale/Hellas Verona del 26.10.2013, ha inflitto al medesimo calciatore la squalifica per due giornate effettive di gara *“per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto atteggiamento gravemente intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario afferrandolo con le mani al collo”*.

A sostegno del proprio reclamo, il calciatore offre una ricostruzione delle circostanze che diedero luogo al provvedimento di espulsione adottato dal direttore di gara nei suoi confronti (e nei confronti del calciatore Belfodil della società Internazionale), ed alla conseguente decisione del Giudice sportivo oggetto del reclamo, diversa da quella rappresentata nel referto arbitrale e chiede che la Corte, in riforma del provvedimento impugnato, in via principale, riduca la sanzione irrogata ad una sola giornata o, subordinatamente, ridetermini e converta la seconda giornata di squalifica in una ammenda. In particolare, il Moras contesta che i fatti corrispondano a quanto riportato dal direttore di gara nel proprio referto; non sarebbe quindi vero che *“a fine gara il Sig. Belfodil n. 7 Inter e il sig. Moras n. 18 H. Verona reciprocamente per due volte facevano testa contro testa spingendo con il collo l'uno contro l'altro e portavano le mani al collo dell'altro stringendo la presa anche se non con eccessiva violenza”* (cfr. referto arbitrale). Si sarebbe trattato, infatti, a dire del ricorrente, di un semplice *“confronto”* faccia a faccia tra due atleti avversari a fine gara, giustificato esclusivamente dal clima di tensione agonistica alimentatosi tra i due nel corso dell'incontro, ma del tutto privo di quei caratteri di gravità che, in linea teorica, avrebbero giustificato la particolare afflittività della sanzione comminata ad entrambi i calciatori. Tale ricostruzione troverebbe conferma anche nelle cronache apparse sui alcuni quotidiani sportivi del giorno successivo alla gara - nei quali la misura afflittiva del provvedimento dell'espulsione dei due calciatori sarebbe stata commentata con particolare sorpresa - nonchè dalla sequenza dei fotogrammi, esibiti dalla difesa del calciatore nel corso della riunione del 31.10.2013, che escluderebbe ogni ipotesi di atteggiamento violento tra i due calciatori tale da poter coincidere con il *“prendersi al collo”* descritto dall'arbitro nel proprio referto o con altra azione comunque in grado di arrecare conseguenze fisiche, di qualsivoglia entità, ai calciatori in questione. Inoltre, la valutazione del comportamento complessivamente tenuto dal calciatore Moras subito dopo la notifica del provvedimento di espulsione - il quale, seppure incredulo, dopo avere ricevuto le spiegazioni dell'arbitro, si sarebbe allontanato dal terreno di gioco senza protestare - dovrebbe condurre la Corte a riconoscere in favore del reclamante l'applicazione dell'attenuante la quale potrebbe comunque essere presa in considerazione della Corte anche in ragione dell'assenza di precedenti provvedimenti disciplinari a suo carico; come pure andrebbero valutati dalla Corte alcune decisioni degli Organi di giustizia sportiva nei quali, episodi come quello in esame, sarebbero stati valutati in termini di minore rigore.

A giudizio della Corte il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto.

La Corte, infatti, esaminati gli atti, ed ascoltato il direttore di gara, Sig. Celi, ritiene che le circostanze addotte dal reclamante non siano idonee a mettere in discussione la correttezza della sanzione comminata dal Giudice sportivo il quale, correttamente, ne ha stabilito la misura, conformemente alle previsioni dell'art. 19 C.G.S., sulla base della ricostruzione dell'accaduto riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto dell'arbitro); atti che, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35 C.G.S. Ebbene, nel proprio referto, l'arbitro ha specificato con dovizia di particolari la condotta osservata dal Moras e dal Belfodil al termine della gara, precisando come i medesimi *“per ben due volte”* si confrontarono *“testa a testa spingendosi con il collo l'uno contro l'altro e portavano le mani al collo dell'altro ...stringendo la presa anche se non con eccessiva violenza”*. Si trattò quindi di una azione prolungata nella quale le condotte dei due

sogetti coinvolti, succedutesi in rapida sequenza, non possono essere valutate nei termini sostanzialmente assolutori invocati dal ricorrente. La circostanza che tale confronto si sia ripetuto per ben due volte per culminare nel reciproco afferrarsi per il collo, come inequivocabilmente descritto dal direttore di gara, esclude, peraltro, che possano avere un qualche rilievo - a prescindere dal problema della loro ammissibilità e della loro rilevanza ai fini della decisione del presente reclamo, stante la rigorosità dei presupposti stabiliti dall'art. 35 C.G.S. per l'utilizzazione da parte degli Organi della giustizia sportiva, quale mezzo di prova, di riprese televisive e filmati - i fotogrammi esibiti dalla difesa del ricorrente, tratti dalle riprese delle emittenti televisive. Si tratta infatti di immagini comunque parziali che non rappresentano l'episodio nella sua interezza per come è stato attentamente descritto dal rapporto dell'arbitro (che, come sopra riferito, riferisce di due episodi in stretta sequenza). Del resto, lo stesso direttore di gara, interpellato dalla Corte, ha avuto modo di ribadire e meglio illustrare la dinamica dei fatti, confermando quanto precisato nel proprio referto.

Quanto poi alla misura della sanzione, la Corte, valutata ogni altra rilevante circostanza, ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che quella applicata dal Giudice sportivo sia proporzionata, ex art. 19 C.G.S., alla natura ed alla gravità dei fatti commessi dal Sig. Moras.

Per questi motivi, la C.G.F., sentito l'Arbitro, respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BELFODIL ISHAK SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/HELLAS VERONA DEL 26.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 64 del 27.10.2013)

La società F.C. Internazionale Milano S.p.A., ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 37 C.G.S. avverso la decisione pubblicata su Com. Uff. n. 64 del 27.10.2013, con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in relazione alla gara di Campionato di Serie A Internazionale/Hellas Verona del 26.10.2013, ha inflitto al calciatore Belfodil Ishak la squalifica per 2 giornate effettive di gara *“per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto atteggiamento gravemente intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario afferrandolo con le mani al collo”*.

A sostegno del proprio reclamo, la ricorrente offre una ricostruzione delle circostanze che diedero luogo al provvedimento di espulsione adottato dal direttore di gara nei suoi confronti (e nei confronti del calciatore Moras della società H. Verona), ed alla conseguente decisione del Giudice sportivo oggetto del reclamo, diversa da quella rappresentata nel referto arbitrale e chiede che la Corte, in riforma del provvedimento impugnato, riduca la sanzione irrogata. In particolare, la ricorrente contesta che i fatti corrispondano a quanto riportato dal direttore di gara nel proprio referto; non sarebbe quindi vero che *“a fine gara il Sig. Belfodil n. 7 Inter e il sig. Moras n. 18 H. Verona reciprocamente per due volte facevano testa contro testa spingendo con il collo l'uno contro l'altro e portavano le mani al collo dell'altro stringendo la presa anche se non con eccessiva violenza”* (cfr. referto arbitrale). Infatti, a dire del ricorrente, l'episodio che vide protagonisti i due calciatori sarebbe stato di limitatissima portata ai fini disciplinare dal momento che i due si sarebbero solo spinti *“via l'uno dall'altro”*, il fatto sarebbe *“durato due secondi”*, sarebbe stato di *“una intensità al limite della rilevanza”* e non avrebbe portato *“a conseguenze lesive per alcuno dei calciatori”*. In buona sostanza si sarebbe trattato di un episodio del tutto privo di quei caratteri di gravità che, in linea teorica, avrebbero giustificato la particolare afflittività della sanzione comminata ad entrambi i calciatori. Tale ricostruzione troverebbe conferma nelle immagini televisive che escluderebbero ogni ipotesi di atteggiamento violento tra i due calciatori tale da poter coincidere con quanto descritto dall'arbitro nel proprio referto o con altra azione comunque in grado di arrecare conseguenze fisiche, di qualsivoglia entità, ai calciatori in questione.

Inoltre la sanzione sarebbe eccessiva rispetto a quelle comminate dal Giudice sportivo in altre fattispecie di contenuto analogo.

A giudizio della Corte il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto.

La Corte, infatti, esaminati gli atti, ed ascoltato il direttore di gara, Sig. Celi, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in discussione la correttezza della sanzione comminata dal Giudice sportivo il quale, correttamente, ne ha stabilito la misura, conformemente alle previsioni dell'art. 19 C.G.S., sulla base della ricostruzione dell'accaduto riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto dell'arbitro); atti che, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35 C.G.S. Ebbene, nel proprio referto, l'arbitro ha specificato con dovizia di particolari la condotta osservata dal Moras e dal Belfodil al termine della gara, precisando come i medesimi *“per ben due volte”* si confrontarono *“testa a testa spingendosi con il collo l'uno contro l'altro e portavano le mani al collo dell'altro ...stringendo la presa anche se non con eccessiva violenza”*. Si trattò quindi di una azione prolungata nella quale le condotte dei due soggetti coinvolti, succedutesi in rapida sequenza, non possono essere valutate nei termini sostanzialmente assolutori invocati dalla ricorrente (*“al limite dell'irrilevanza”*). La circostanza che tale confronto si sia ripetuto per ben due volte per culminare nel reciproco afferrarsi per il collo, come inequivocabilmente descritto dal direttore di gara, esclude, peraltro, che possano avere un qualche rilievo - a prescindere dal problema della loro ammissibilità e della loro rilevanza ai fini della decisione del presente reclamo, stante la rigorosità dei presupposti stabiliti dall'art. 35 C.G.S. per l'utilizzazione da parte degli Organi della giustizia sportiva, quale mezzo di prova, di riprese televisive e filmati - le immagini televisive richiamate dalla ricorrente. Si tratta infatti di immagini comunque parziali che non rappresentano l'episodio nella sua interezza per come è stato attentamente descritto dal rapporto dell'arbitro (che, come sopra riferito, riferisce di due episodi in stretta sequenza). Del resto, lo stesso direttore di gara, interpellato dalla Corte, ha avuto modo di ribadire e meglio illustrare la dinamica dei fatti, confermando quanto precisato nel proprio referto.

Quanto poi alla misura della sanzione, la Corte, valutata ogni altra rilevante circostanza, ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che quella applicata dal Giudice sportivo sia proporzionata, ex art. 19 C.G.S., alla natura ed alla gravità dei fatti commessi dal Sig. Belfodil.

Per questi motivi, la C.G.F., sentito l'Arbitro, respinge il ricorso il ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 10 gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete